

Sentenza n. 436/2015 pubbl. il 20/03/2015

RG n. 1034/2013

Repert. n. 931/2015 del 20/03/2015

N. R.G. 1034/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1034/2013** promossa da:

[redacted] il patrocinio
dell'avv. [redacted]
[redacted] ed
elettivamente domiciliato in [redacted] so il di-
fensore a [redacted]

- parte attrice/opponente -

contro

[redacted] in il patrocinio dell'avv. [redacted]

dell'avv. [redacted]

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

[redacted] so il difensore avv. [redacted]

- parte convenuta/opposta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni [redacted] *via ancora preliminare: accer-
tare e dichiarare la inapplicabilità ai contratti in forma scritta ai sensi dell'art. 6 dlgs
286/05 della disciplina relativa ai costi minimi di cui all'art. 83 bis d.l. n. 112 del
25.06.2008 sino al 12.06.2011 e per l'effetto revocare i decreto ingiuntivo opposto; 2.- in via
ancora preliminare, in subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Il.mo Giudice ritenesse ap-
plicabile l'art. 83 bis anche ai trasporti svolti in virtù del contratto in forma scritta del*



2.08.10 accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di [redacted] di [redacted] e al pagamento di ogni somma richiesta a titolo di differenze tariffarie ex art. 83 bis comma 4 ter del d.l. n. 112 del 25/06/2008 di cui alle fatture n. 84, 95, 109, 122, 123, 134, 135 del 2010 e n. 3 del 2011 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; 3.- in via ancora preliminare, sempre in subordine accertare e dichiarare in ogni caso la validità e l'efficacia degli art. 11 e 21 del contratto di trasporto del 2.08.2010 intercorso tra le parti e, quindi, l'intervenuta decadenza dal diritto di pretendere somma a titolo di differenze tariffarie per i trasporti effettuati successivamente alla stipula del contratto e la rinuncia a tale diritto con riferimento ai trasporti precedenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; 4.- nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi prodotti da controparte effettuati senza tenere conto che l'opposta ditta [redacted] ha eseguito tutte le prestazioni di trasporto in qualità di trazionista con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art 83 bis dl n. 112 del 25.06.2008 per mancanza di parametri attuativi e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; 5.- in ogni caso, nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla [redacted] srl al ricorrente, respingendo comunque ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e din diritto sia nell'an che nel quantum, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa".

Conclusioni

"in via pregiudiziale: previ accertamento dell'invalidità della clausola di decadenza di cui all'art. 11 del contratto di data 2 agosto 2010 dichiarare la infondatezza dell'avversaria eccezione di decadenza di parte opposta dall'azione di recupero dei costi minimi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4209/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicato in data 12 novembre 2012 condannando la [redacted] sporti srl al pagamento a favore di parte opposta della somma di € 20.447,69 oltre iva e interessi moratori ex dlgs n. 231/02 della singola scadenza al saldo; nel merito, in via principale, previ accertamento della sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui al comma 9 dell'art. 83 bis dl n. 112/2008, dichiarare dovuta all'odierna opposta la somma di € 40.447,69 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4209/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicato in data 12 novembre 2012 condannando la [redacted] sporti srl al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 40.447,69 oltre iva e interessi moratori ex dlgs n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo; previo accertamento dell'infondatezza dell'avversaria eccezione di prescrizione del credito, dichiarare dovuta all'odierna opposta la somma di € 40.447,69 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4209/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicato in data 12 no-



vembre 2012 condannando la [REDACTED] srl al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 40.447,69 oltre iva e interessi moratori ex dlgs n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo; previo accertamento della correttezza del calcolo eseguito con perizia di parte dall'odierna opposta in ordine all'ammontare del credito azionato, dichiarare dovuto all'odierna opposta l'intera somma di € 40.447,69 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4209/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicato in data 12 novembre 2012 condannando la [REDACTED] al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 40.447,69 oltre iva e interessi moratori ex dlgs n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo; nel merito: in via subordinata: previo accertamento dell'assoluta irrilevanza della ragioni tutte addotte da controparte a fondamento dell'opposizione con specifico riferimento ai trasporti eseguiti nel periodo gennaio 2010 - luglio 2010, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4209/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicato in data 12 novembre 2012, limitatamente al minore importo di € 17.400,41 corrispondente al differenziale tra quanto dovuto al vettore ai sensi dell'art. 83 bis dl n. 112/2008 e quanto dallo stesso effettivamente percepito a titolo di corrispettivo nel corso del periodo di cui sopra e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] srl al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 17.400,41 oltre iva e interessi moratori ex dlgs n. 231/02 dalle singole scadenze al saldo; con vittoria di spese, oltre ai carichi di legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La società [REDACTED] ha dedotto di avere eseguito, per conto di [REDACTED] una serie di trasporti verso varie destinazioni dislocate sul territorio nazionale" conclusi sulla base di contratti in forma orale lamentando di avere percepito una somma inferiore a quella spettante alla luce del disposto del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, con il quale sarebbero stati individuati i parametri per l'identificazione dei costi minimi spettanti al trasportatore per conto terzi. Dall'analisi di detti conteggi, basati sulla rilevazione del costo del carburante eseguito dall'Osservatorio sulle attività di trasporto, sarebbe emerso una differenza a sfavore della ricorrente di € 40.447,69 per il pagamento della quale [REDACTED] ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 12 novembre 2012 n. 4209.

[REDACTED] srl ha proposto opposizione a detto decreto ingiuntivo deducendo che, in verità, i rispettivi rapporti sarebbero regolati dal contratto



2 agosto 2010 stipulato in forma scritta, in ordine al quale *“il principio di libera contrattazione dei corrispettivi per i contratti stipulati in forma scritta è rimasto inalterato sino alla modificazione dell’art. 83 bis effettuata ad opera del dl n. 103 del 6/7/2010 convertito con legge 4/08/2010 n. 127 (pubblicata in GU l’11.08.2010”*: infatti, gli accordi finalizzati all’identificazione dei costi minimi di esercizio non sarebbero mai stati sottoscritti entro il termine di 9 mesi e 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente applicazione dei criteri di congruità stabiliti dall’Osservatorio ma solo a decorrere dal 12 giugno 2011. Poiché nella domanda monitoria sarebbe inserita la richiesta di pagamento per trasporti effettuati anteriormente a tale data per € 23.047,27, sarebbe evidente che non potrebbe trovare applicazione alcuna la normativa “vincolistica” prevista da detta norma. In subordine, parte opponente ha chiarito come i crediti azionati dovrebbero ritenersi irrimediabilmente prescritti in quanto, in presenza di un contratto in forma scritta, l’azione per il recupero della differenza si prescriverebbe nel termine di un anno (art. 4 bis d.l. 112/2008). Inoltre, la possibilità di ricorrere al procedimento di ingiunzione dovrebbe ritenersi limitato alle pretese creditorie derivanti da contratti in forma non scritta, fattispecie non ricorrente nel caso in esame, con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto. [REDACTED] ha anche eccepito come, alla luce delle clausole 11 e 21 del contratto, vi sarebbe stato da un lato un termine decadenziale di giorni 60 per l’eventuale comunicazioni di *“riserve, eccezioni, contestazioni ed osservazioni”*; dall’altro, la disposizione dell’art. 21, con cui *“le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo in dipendenza di detti precedenti accordi contrattuali”* avrebbe presupposto *“una considerazione complessiva di tutti i loro rapporti rinunciando espressamente ad ogni reciproca eventuale pretesa anche soltanto connessa alla precedenti pattuizioni”*. Nel merito, parte opponente ha anche eccepito che i conteggi sviluppati dalla presunta creditrice sarebbero errati in quanto la *“formula utilizzata da controparte per il calcolo delle presunte differenze è un documento senza alcun elemento capace di ricondurlo ad un atto ufficiale del Ministero dei Trasporti ... e, pertanto, privo di qualsiasi valore normativo”*, inoltre, la somma non sarebbe in nessun modo dovuta in quanto *“il vettore [REDACTED] svolgeva attività di*



trazionismo” mentre i dati elaborati in sede ministeriale “tengono conto del costo del vettore che abbia nella disponibilità l’intero complesso veicolare”, eccependo che il Ministero non avrebbe in nessun modo “elaborato tariffe relative ai costi per la mera trazione dei semirimorchi”.

[redacted] si è costituita in giudizio ribadendo che il contratto sottoscritto non potrebbe essere ritenuto avente forma scritta in quanto carente dei requisiti indicati nella norma ed attinenti alla identificazione del quantitativo di merce, del luogo di presa e di consegna delle stessa, rimessi alla indicazione di volta in volta contenute nei relativi DDT; inoltre, l’applicazione del regime di costi minimi dovrebbe ritenersi applicabile a seguito della entrata in vigore della disposizione normativa, dotata di completezza contenutistica e normativa; in particolare ha ritenuto che “in mancanza di un tempestivo intervento delle Associazioni d Categoria cui è demandata l’adozione degli Accordi Collettivi Volontari di settore ai fini dell’individuazione dell’ammontare dei costi minimi di esercizio con riferimento ai contratti di trasporto conclusi in forma scritta ed in assenza altresì dell’assunzione, da parte dell’Osservatorio sulle attività di trasporto delle prescritte determinazioni sostitutive, le norme che disciplinano i corrispettivi obbligatori per i trasporti effettuati in esecuzione di contratti conclusi in forma verbale non posso che trovare applicazione anche con riferimento ai contratti in forma scritta, alla luce dei parametri già stabiliti e pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a partire dall’agosto 2010, epoca di entrata in vigore della legge n. 127/2010”. Richiamate le osservazioni relative alla assenza di forma scritta come pretesa dalla legge, [redacted] ha anche eccepito la inapplicabilità del regime decadenziale e prescrizione delineata dalla norma solo per i contratti nella forma scritta, mentre ha ritenuto come la norma che consente il ricorso alla procedura monitoria “non circoscriva espressamente, come vorrebbe controparte, l’ambito di applicazione del procedimento monitorio per il recupero dei costi minimi ai soli contratti conclusi in forma verbale”. Peraltro, l’eccezione di decadenza sarebbe infondata in quanto il diritto della parte sarebbe indisponibile in quanto afferente anche ad un interesse pubblico relativo all’esercizio della attività di trasporto, mentre l’art. 21 sarebbe “mera clausola di stile”, da cui non sarebbe possibile dedurre che la parte ab-



bia inteso rinunciare ad altri diritti acquisiti; infine ha ritenuto la totale correttezza dei calcoli effettuati.

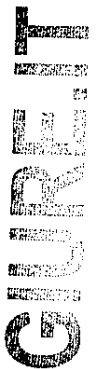
2.- Preliminare alla trattazione del merito della controversia è la questione di legittimità comunitaria della disposizione del sopra citato art. 83 bis nella parte in cui prevede l'adozione da parte dell'Osservatorio di cui al primo comma dei minimi tariffari inderogabili per l'attività di autotrasporto. Tale profilo, attenendo all'applicazione della legge e, per tale ragione, rilevabile d'ufficio dal giudice, è stato anche eccepito dalla parte opponente, ed è stato oggetto di chiara presa di posizione da parte di [REDACTED] che, come dimostrano le osservazioni contenute nella comparsa conclusionale (pagg. 2 - 4) ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, sollevando precise critiche alla sentenza 4 settembre 2014 della Quinta Sezione della Corte di Giustizia che ha deciso in ordine alla legittimità comunitaria del sistema dei minimi tariffari inderogabili delineato dalla legislazione nazionale.

In via del tutto preliminare, è opportuno sottolineare come il quesito interpretativo sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, come riportato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (pag. 16, punti 26 e 27), atteneva alla valutazione di conformità dell'art. 83 bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 all'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea *"in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché gli articoli 49 TFUE, 56 TFUE e 96 TFUE"*, con la richiesta alla Corte di Lussemburgo di chiarire se detta legislazione comunitaria osta ad *"una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati"*. Come è evidente, dunque, il primo elemento di riflessione sollevato dal Giudice Amministrativo attiene non alla legittimità in sé di un sistema che preveda un limite minimo inderogabile per i compensi delle moltissime ditte, spesso individuali, che esercitano l'attività di autotrasporto per conto di terzi, quanto alla scelta del legislatore italiano di articolare il sistema di *decision making* su tre livelli, costituito dagli accordi volontari di settore stipulati da associazioni di categoria di trasportatori e



di committenti, dalle deliberazioni dell'Osservatorio e dal terzo livello, di natura residuale, basato sulla decisioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Premesso che, nel caso in esame, la determinazione di detti minimi sarebbe stata svolta dall'Osservatorio, la Corte ha rilevato che esso sarebbe composto in larga parte da rappresentanti delle singole categorie professionali coinvolte evidenziando che essi sarebbero stati nominato proprio in quanto tali: *"il decreto di nomina specifica che sono nominati 'in rappresentanza' dell'associazione o impresa di appartenenza"*; a tale organismo, di natura solo formalmente pubblica, lo Stato avrebbe impropriamente demandato il compito di fissare i minimi tariffari perseguendo un inesistente interesse pubblico alla sicurezza dei trasporti, di cui, osserva correttamente la Corte, non sarebbe alcuna traccia nelle direttive operative impartite all'Osservatorio: *"orbene, in base a quanto indicato nelle ordinanze di rinvio, la normativa nazionale che istituisce la Consulta e l'Osservatorio non precisa i principi direttivi cui tali organi devono attenersi e non contiene nessuna norma atta ad impedire ai rappresentanti della organizzazioni di categoria di agire nell'esclusivo interesse della categoria"* (punto 35); medesime censure hanno poi riguardato l'enunciata esigenza di garantire la tutela della sicurezza stradale e il regolare funzionamento del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi (punto 36). La natura solo apparentemente pubblica dell'organismo emergerebbe anche, secondo la Corte, dal fatto che nessun controllo sulle decisioni assunte possa essere effettuato dallo Stato, in quanto la normativa in esame nulla prevedeva sul punto.

Secondo la Corte, dunque le deliberazioni dell'Osservatorio, non organo statale ma – sembra ritenere la Corte – libera associazione di imprenditori del settore, costituiscono un'intesa volta alla *"determinazione orizzontale di tariffe minime imposte"*, da cui deriverebbe un automatico pregiudizio per gli scambi intracomunitari (punti 43 e 44); la conseguenza è perentoria: *"la determinazione dei costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale come quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno"*. La salvezza della disposizione deve essere esclusa anche con riferimento alla verifica della ragionevolezza della compressione del diritto di libera concorrenza *"a quanto necessario al conseguimento*

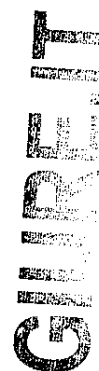


di obiettivi legittimi" (punto 48) dal momento che non vi sarebbero sufficienti elementi per evidenziare un collegamento tra le disciplina in discorso e la sicurezza stradale: *"la determinazione dei minimi d'esercizio non risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il perseguimento"*.

La valutazione svolta nella sentenza 4 settembre 2014, nonostante le critiche rivolte dalla parte opposta, non può essere disattesa da parte del Tribunale, in forza del principio del monopolio della interpretazione della normativa comunitaria in capo alla Corte di Giustizia, che si impone come autonoma fonte del diritto comunitario: *"l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità; data la premessa la conseguenza è che il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957, n. 1203"* (Consiglio di Stato 04/03/2014, n. 1020).

In altri termini, la decisione interpretativa della Corte di Giustizia deve essere trattata alla stregua di fonte del diritto comunitario e come tale deve trovare applicazione nel nostro ordinamento con efficacia abrogativa- disapplicativa delle norme di diritto interno; da ciò deriva necessariamente il venir meno, per volontà della Unione Europea, del sistema dei limiti minimi tariffari previsti dall'art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, con conseguente caducazione del sostato normativo sui cui era basata la pretesa vantata da [REDACTED]. Da ciò non può che conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3.- Per quanto attiene alle regolazione delle spese legali, occorre prendere



atto delle puntuali critiche svolte da parte opposta a tale arresto che, anche a sommessso parere del Tribunale, per la sua impostazione *tranchant* si presta a qualche riflessione critica.

Infatti, per quanto attiene alla questione relativa alla composizione dell'Osservatorio che, nella interpretazione di giudici di Lussemburgo, ne minerebbe la vocazione normativa, si rileva che l'accordo in essa di volta in volta raggiunto rientra nella politica di c.d. "concertazione", strumento largamente utilizzato dallo Stato per disciplinare settori importanti della vita sociale attraverso un intervento di preventiva intesa tra gli operatori economici in un certo settore (si pensi sia allo strumento dei contratti collettivi di lavoro che a quello dei contratti di locazione a canone convenzionato di cui alla legge 431 del 1998); orbene, a ben vedere, attraverso il confronto anticipato tra le associazioni di categoria in tema di tariffe per autotrasporto, non si realizza affatto un *vulnus* al libero svolgimento delle attività economiche, in quanto, per così dire, si anticipa a monte un effetto che in ogni caso si sarebbe dovuto realizzare a valle. In altre parole: una simile forma di accordo non fa altro che determinare una preventiva intesa sui compensi per gli autotrasportatori liberamente pattuita tra le principali sigle e società, solamente anticipando e semplificando la fase della singola contrattazione e ciò costituisce una delle tante forme i cui si articola il principio di libertà dell'iniziativa economica, tutelato prioritariamente dalla stessa Unione Europea. Orbene, perché ci accada, è logicamente necessario che nell'Osservatorio siedano rappresentanti degli uni e degli altri, senza che lo Stato possa in nessun modo imporre autoritativamente alcunché. Se ciò è vero, è sommessso parere del Tribunale che la questione effettivamente controversa attenga più propriamente al meccanismo di automatica e generalizzata estensione *erga omnes* delle delibere che non può avere alcuna giustificazione alla luce dell'ordinamento comunitario, da sempre refrattario, specie in sede di mercato, a assetti tariffari obbligatori per tutti gli operatori. In questo senso, la decisione di attribuire alle intese raggiunte all'interno dell'Osservatorio il crisma della normatività (il che richiama l'infelice esperienza dell'adozione dei decreti legge di recepimento dei contratti collettivi di lavoro) si presta a ben più penetranti critiche nella parte in cui consente che la volontà di molti si imponga anche a quei pochi (o ai molti) che non possano giu-



ridicamente essere destinatari degli effetti delle intese raggiunte, specie in un sistema del libero mercato incondizionatamente incentrato sulla libertà di concorrenza. Dunque, la sentenza della Corte di Giustizia appare condivisibile esclusivamente nella parte in cui censura la scelta di attribuire il crisma di obbligatorietà a intese tra privati i cui effetti, all'opposto, avrebbero dovuto essere mantenuti esclusivamente nei rapporti *inter partes*.

Alla luce di quanto precede, e considerato che [REDACTED] ha comunque agito sulla base di norme nazionali pienamente efficaci fino alla decisione della Corte di Giustizia, il Tribunale ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) vista la sentenza 4 settembre 2014 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europe - Quinta Sezione nelle cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, revoca il decreto ingiuntivo 12 novembre 2012 n. 4209 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, dichiarando che [REDACTED]

[REDACTED] non ha diritto di ricevere da [REDACTED] richiesta con detto decreto ingiuntivo;

2) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, 17 marzo 2015

Il Giudice

TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA

